

ACCORDO PRELIMINARE

tra

La **Regione Basilicata** in persona di _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ autorizzato alla stipula del presente atto in forza di _____ (di seguito la “**Regione Basilicata**”)

da una parte,

e

l’**Eni S.p.A.**, avente sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Registro delle Imprese e di Roma e codice fiscale n.00484960588, partita IVA 00905811996, rappresentata in virtù di procura speciale _____, conferita per atto del notaio in _____ Dott. _____ in data _____, repertorio _____ raccolta _____, all’Ing. nato a _____ domiciliato per la carica della Direzione Regione Italia di Eni S.p.A. (di seguito “**Eni**”);

Shell Italia E&P, società con socio unico soggetta alle attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Holding Ltd, con sede legale in _____, rappresentata in virtù di procura speciale _____, conferita per atto del notaio in _____ in data _____, repertorio _____ raccolta _____ (di seguito “**Shell**”) dall’altra.

Le società Eni e Shell sono di seguito congiuntamente indicate come “Contitolari” o, singolarmente “**Contitolare**”.

La Regione e le società Eni e Shell sono di seguito, congiuntamente denominate “**Parti**” o, singolarmente “**Parte**”.

Premesso che

- a) Eni e Shell sono contitolari della concessione di coltivazione unificata di idrocarburi liquidi e gassosi “*Val d’Agri*” per effetto del DM 28 dicembre 2005 e del DM 18 febbraio 2008 che ha

portato all'unificazione delle concessioni di coltivazione "Vulturino" e "Grumento Nova" (di seguito "Concessione");

- b) la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi sono una risorsa del territorio regionale il cui utilizzo va inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti. La Regione Basilicata ritiene, altresì, che la valorizzazione e la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile costituiscono obiettivi primari ed ordinari della gestione del territorio, con la conseguente necessità di rendere coerente con i valori ambientali e di sviluppo sostenibile ogni azione o politica di sviluppo e innovazione;
- c) per gli scopi di cui alla premessa che precede, in data 18 novembre 1998 è stato sottoscritto tra la Regione Basilicata e l'Eni un Protocollo di Intenti legato al programma lavori autorizzato;
- d) in data 24 ottobre 2017, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, Eni, in qualità di operatore, ha presentato istanza di proroga decennale della Concessione con associato il relativo programma lavori, quest'ultimo è stato rimodulato e trasmesso agli enti in data 2 maggio 2019;
- e) la Concessione è scaduta il 26 ottobre 2019 e ad oggi si è in attesa del rilascio del provvedimento di proroga da parte del MiSE;
- f) ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, nelle more del rilascio della proroga della Concessione è consentito ad Eni di proseguire le attività di coltivazione di idrocarburi in regime di c.d. prorogatio;
- g) Eni, Shell e la Regione Basilicata hanno avviato le interlocuzioni volte ad addivenire alla sottoscrizione di un nuovo accordo allo scopo di definire un programma di misure di compensazione legate al programma lavori, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo regionale. Tali compensazioni trovano il loro fondamento giuridico nelle norme di legge, siano esse primarie o secondarie, statali o regionali che prevedano misure dirette allo stesso fine.

Articolo 1

1.1 Le premesse che precedono devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il " **Accordo Preliminare**").

1.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Preliminare le Parti intendono condividere e porre le basi per la stesura di un nuovo protocollo d'intenti (di seguito il " **Nuovo Protocollo**") atto a definire un programma di misure per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito

di quanto prescritto dalla Legge n.239/2004 (c.d. “Legge Marzano”), nonché in ogni altra norma primaria o secondaria, statale o regionale che preveda misure dirette allo stesso fine (di seguito “**Misure Compensative**”).

1.4 Le Misure Compensative saranno volte a finanziare, nel quadro di rispettiva fiducia e cooperazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, azioni tese a massimizzare lo sviluppo e l’occupazione sul territorio della Basilicata attraverso il perseguimento sinergico degli obiettivi di seguito indicati (di seguito gli “**Obiettivi**”):

- favorire la sostenibilità ambientale e territoriale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e il monitoraggio e messa in sicurezza del territorio;
- favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività “non oil” ispirate a principi, tra altri, di sostenibilità ambientale e ad attività legate alla tutela dell’ambiente;
- massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto economico su scala locale e regionale;
- massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell’indotto con continuità occupazionale e crescita professionale dei lavoratori;

Articolo 2

2.1 Eni e Shell ciascuno per la rispettiva quota di titolarità della Concessione, si impegnano a riconoscere e versare alla Regione Basilicata le Misure Compensative articolate secondo tre linee di intervento strategico:

- a) Contributo parametrato alla produzione effettiva pari a 1,05 € per ogni barile prodotto in ciascun anno di riferimento “i” quando la media ponderale dei prezzi rilevanti per il calcolo delle Royalties nell’anno di riferimento “i” sia pari o superiore a 45 \$/bbl (calcolato come indicato sotto);

In caso di riduzione della media ponderale dei prezzi rilevanti per il calcolo delle royalties nell’anno di riferimento “i” al di sotto di 45 \$/bbl, detto contributo sarà calcolato anno per anno secondo l’equazione seguente:

$$y = 0,00467x + 0,84$$

ove

“y” rappresenta il contributo unitario in €/bbl applicabile ad ogni barile prodotto nell’anno “i”.

“x” rappresenta la media ponderale dei prezzi rilevanti per il calcolo delle royalties nell'anno di riferimento “i”.

Il contributo sarà arrotondato alla seconda cifra decimale per eccesso.

- b) Contributo volto al finanziamento di progetti di sviluppo (di seguito “Progetti di Sviluppo”) pari a 95.000.000 di euro per ogni quinquennio. Sulla base di quanto concordato tra le Parti, i Progetti di Sviluppo saranno realizzati per un importo pari a 45.000.000 di euro per ogni quinquennio direttamente dai Contitolari e per un importo pari a 50.000.000 di euro per ogni quinquennio saranno realizzati da soggetti individuati dalla Regione Basilicata mediante bandi regionali o altri strumenti di assegnazione delle risorse in linea con la normativa nazionale e regionale.

Le modalità di identificazione dei Progetti di Sviluppo saranno definite nel Nuovo Protocollo, e tali progetti saranno approvati dalla Regione nell’ambito del Tavolo Tecnico Permanente in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

Alla scadenza di ogni quinquennio, i Contitolari condivideranno, con la Regione, lo stato di avanzamento dei Progetti di Sviluppo realizzati e/o in corso di realizzazione e i Progetti che si intendono realizzare per il quinquennio successivo.

Ai fini del Nuovo Protocollo, non sono da considerarsi Progetti di Sviluppo le opere condotte dai Contitolari in autonoma programmazione.

- c) Contributo erogato mediante la fornitura di un quantitativo di gas pari 1.795.986 MWh all’anno, alla Regione Basilicata o ad ente da questa individuato.

I Contitolari dovranno garantire che la fornitura avvenga “flat”, ossia garantendo la portata giornaliera, che dovrà essere non inferiore a 4.920,5 MWh al giorno e dovrà avvenire direttamente al PSV (punto di scambio virtuale).

Tale contributo potrà essere erogato in natura con le caratteristiche di cui sopra o tramite un contributo monetario pari al valore di mercato giornaliero dello stesso per tutti i giorni dell’anno di riferimento, riconoscendo alla Regione o a soggetto da questa individuato il relativo controvalore determinato in base al PdR.

Per PdR si intende il prezzo di riferimento ufficiale giornaliero del gas naturale, espresso in €/MWh, come risultante dalle pubblicazioni giornaliere ufficiali del Gestore del Mercato Elettrico, alla sezione MGP-GAS, al seguente indirizzo:

<http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP-GAS/EsitiGasMGP.aspx>

La fornitura a titolo non oneroso del gas, indipendentemente dalle modalità di erogazione della stessa, verrà effettuata direttamente al PSV al netto dei costi di immissione e trasporto del gas in rete eventualmente sostenuti dai Contitolari, pari ad oggi ai costi regolati associati alla

capacità conferita nel punto di entrata, e verrà inoltre effettuata al netto delle royalties dovute ed esigibili al punto di consegna virtuale che saranno dedotte dalle quantità definite nel presente articolo.

Nel Nuovo Protocollo verranno definiti con ogni possibile dettaglio i costi di immissione e trasporto sopra indicati, ricorrendo anche a modalità esemplificative al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo.

Nel caso di versamento tramite contributo monetario, il corrispettivo dovrà essere regolato su base mensile (M+1).

I termini operativi di tale fornitura saranno dettagliati nel Nuovo Protocollo. Tali termini includeranno, inter alia, penali associate alla mancata fornitura o mancato ritiro su base giornaliera delle quantità di gas pattuite e la regolamentazione dei casi di impossibilità ad adempiere per cause di forza maggiore.

2.2 In caso di inadempienza di uno dei Contitolari, l'altro Contitolare è obbligato in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda gli impegni di cui al Nuovo Protocollo.

2.3 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 4.2, la corresponsione dei suddetti contributi inizierà solo con l'entrata in vigore del Nuovo Protocollo che ne disciplinerà le modalità, la destinazione e rendicontazione dei fondi.

2.4 Nel Nuovo Protocollo saranno altresì previsti adeguati impegni delle parti di agire in conformità alla normativa anticorruzione applicabile nell'esecuzione del Nuovo Protocollo, con relativi rimedi, inclusa la risoluzione del Nuovo Protocollo, in caso di violazione.

2.5 Il Nuovo Protocollo avrà durata pari a 10 anni decorrenti dalla data di scadenza del primo periodo di Concessione, e dunque dal 26 ottobre 2019.

2.6 Resta inteso che, qualora il procedimento volto al rilascio della proroga della Concessione dovesse concludersi con un provvedimento di diniego, i Contitolari cesseranno ogni pagamento dei contributi previsti e la Regione Basilicata non avrà altro a pretendere con riferimento alle misure compensative oggetto del Nuovo Protocollo, salvo quanto ancora dovuto in base al Nuovo Protocollo per il tempo trascorso tra il 26 ottobre 2019 e il rilascio definitivo del diniego.

I termini e modalità di sospensione della corresponsione dei contributi di compensazione ambientale in caso di interruzione della produzione e/o mancato completamento del procedimento di proroga saranno disciplinati nel Nuovo Protocollo.

2.7 Al fine di perseguire gli obiettivi del Nuovo Protocollo la Regione Basilicata istituirà un tavolo di concertazione composto, oltre che dai Contitolari e dalla Regione Basilicata, da associazioni,

organizzazioni ed enti rappresentativi sul territorio regionale e un Tavolo Tecnico Permanente composto dalla Regione e dai Contitolari.

Articolo 3

3.1 Fermo l'impegno delle Parti di rispettare la normativa in materia di estrazione di idrocarburi, si dà atto e si conviene che nessuna disposizione del presente Accordo Preliminare potrà essere intesa nel senso di limitare o incidere sui diritti dei Contitolari associati alla Concessione.

3.2 Per l'intera durata della Concessione, nel caso in cui intervenisse la modifica o interpretazione autentica di leggi o regolamenti (nazionali o regionali), in forza delle quali il livello di compensazione ambientale fosse modificato, tale eventuale modificazione non potrà comportare un maggiore o minore onere a carico dei Contitolari oltre a quanto già previsto nel presente Accordo Preliminare.

3.3 Le Parti concordano e riconoscono che le obbligazioni fissate nel presente Accordo Preliminare a carico dei Contitolari non costituiscono il corrispettivo di prestazioni o beni ma sono conseguenza del disposto delle leggi e regolamenti citati, e sono finalizzate al conseguimento dell'interesse pubblico generale. I versamenti sono, quindi, effettuati a titolo di contributi di scopo, per essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della Regione e degli altri enti locali territoriali, e devono ritenersi comprensivi di eventuali oneri fiscali gravanti sul presente accordo. I contributi sono da considerarsi fiscalmente deducibili per i Contitolari nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili. In ogni caso le Parti concordano di riunirsi per verificare l'impatto di un eventuale diverso trattamento fiscale, al fine di introdurre le eventuali modifiche al Nuovo Protocollo per mantenerne l'impatto inalterato per i Contitolari.

3.4 Rimane inteso che l'insieme delle compensazioni concordate nel presente Accordo Preliminare rappresenta il massimo che i Contitolari saranno chiamati a contribuire, in relazione allo sviluppo, produzione e sfruttamento della Concessione, relativamente a qualsiasi ulteriore richiesta o pretesa per gli stessi o analoghi titoli.

Articolo 4

4.1 Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere per proseguire la negoziazione con l'obiettivo di finalizzare il Nuovo Protocollo entro il 15 Settembre 2021 che rifletterà i termini contenuti nel

presente Accordo Preliminare. In particolare, i termini delle Misure Compensative definite all'articolo 2.1 sono da intendersi vincolanti per le Parti nella redazione del Nuovo Protocollo.

4.2 Nel caso in cui il Nuovo Protocollo non sia pienamente efficace entro la data prevista nell'Articolo 4.1, i Contitolari si impegnano a riconoscere e versare alla Regione, quale anticipo una tantum, le compensazioni di cui all'Articolo 2.1.a), maturate tra il 26 ottobre 2019 e la data prevista nell'Articolo 4.1 ovvero la data del provvedimento di diniego di cui all'Articolo 2.6 nel caso in cui tale data fosse antecedente a quella di cui all'Articolo 4.1, sul conto corrente della Regione indicato di seguito:

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994
Tesoreria Regione Basilicata
Conto corrente n. 11700994
Banca Popolare di Bari

Le Parti concordano che nessun ulteriore contributo sarà corrisposto dai Contitolari fino alla data di piena efficacia del Nuovo Protocollo.

4.3 Il presente Accordo Preliminare avrà efficacia fino alla data di sottoscrizione del Nuovo Protocollo.

Articolo 5

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza:

- a) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili ai sensi Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico Eni, della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni, della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani;
- b) del Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Codice di Condotta e dei Principi Generali di Comportamento di Shell;

La Regione Basilicata prende atto che i documenti di cui alle lettere a), b) che precedono - disponibili sul sito internet di Eni e sul sito internet di Shell all'indirizzo: <https://www.shell.it/about-us/i-nostri-valori.html> - sono stati predisposti in conformità con i principi su cui si fondano le relative normative e best practice internazionali, che condivide e si impegna a rispettare.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Preliminare, le Parti si impegnano a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e eventuali collaboratori

impegnati in tale esecuzione rispettino - le normative anti-corruzione applicabili (quali, ad esempio, l'US Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010 e il D.lgs. n. 231/2001) (di seguito "leggi anti-corruzione") e dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione obbligandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Accordo Preliminare.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Preliminare, le Parti si impegnano ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione.

Le Parti, inoltre, si impegnano sin d'ora a negoziare e inserire nel Nuovo Protocollo e negli altri eventuali specifici accordi, siglati per dare esecuzione a quanto concordato ai sensi del presente Accordo Preliminare, appropriate clausole anti-corruzione e adeguati rimedi tra cui il diritto di risoluzione.